

Argomentario breve

Sì alla protezione giuridica di lesbiche, gay e bisessuali dagli appelli pubblici all'odio e alla discriminazione

Perché serve una protezione dall'odio?

- L'attuale quadro giuridico non protegge lesbiche, gay e bisessuali da odio e discriminazioni. Ciò è dimostrato anche da casi d'attualità sui media. Per poter intervenire contro questi attacchi e preservare la dignità umana di lesbiche, gay e bisessuali, è necessario estendere la norma penale contro il razzismo.
- L'obiettivo dell'estensione dell'articolo penale sull'antirazzismo è quello di promuovere un clima che prevenga atti di violenza contro lesbiche, gay e bisessuali, che purtroppo avvengono ancora oggi. Insulti, sputi e persino aggressioni sono cose con cui lesbiche, gay e bisessuali devono confrontarsi regolarmente. **Il tasso di suicidio** degli adolescenti appartenenti a queste categorie è un'altra chiara indicazione dei terribili effetti dell'odio e della discriminazione.
- Le offese pubbliche e la denigrazione di persone appartenenti ad un determinato gruppo sociale **non danneggiano solo le persone direttamente coinvolte**, ma anche la serenità della loro sfera di amici e familiari è compromessa.
- **La violenza** contro lesbiche, gay e bisessuali è diffusa. Essa è sempre preceduta dalle **parole**, come gli appelli all'odio o le diffamazioni. Con il SÌ alla protezione giuridica dall'odio, il problema potrà essere affrontato alla radice.

Risposte alle principali critiche dei contrari

La libertà di parola verrà limitata!

- Secondo il progetto di legge, gli appelli *pubblici* all'odio e alla discriminazione, così come la *sistematica* denigrazione e calunnia di lesbiche, gay e bisessuali diventerà punibile. **Ciò che una persona pensa o esprime privatamente, nella propria cerchia di amici o al tavolo di un bar, non sarebbe punibile da questa estensione della norma penale.**
- **Odio e diffamazioni non sono opinioni.** Devono essere vietati, poiché **l'odio verbale viene spesso seguito dai fatti.**
- **La prassi giuridica** della norma penale per l'antirazzismo attuale dimostra che i tribunali attribuiscono un forte peso alla libertà di espressione, e che essa viene presa attentamente in considerazione in ogni sentenza.

- La Costituzione non solo garantisce la libertà di espressione, ma anche la **dignità umana**. Coloro che attaccano lesbiche, gay e bisessuali violano la dignità umana. In caso di controversia legale, questi due diritti fondamentali verrebbero ponderati dal giudice.
- Di fronte, per esempio, alla diffusione di volantini o post facebook dove le lesbiche vengono descritte come malate, semplicemente in cerca dell'uomo giusto; di fronte ad inviti in chat pubbliche a non tollerare i bisessuali nella propria cerchia di amici perché considerati dei predatori dipendenti dal sesso; oppure se in trasmissioni radiofoniche o articoli di giornale si sostiene che i gay sarebbero pedofili e dovrebbero venir rinchiusi; **nessuno può sostenere seriamente che si tratta di espressione di opinioni**

Le libertà di credo e di religione verranno limitate!

- **Le libertà di credo e di religione** sono un grande patrimonio per la Svizzera e continueranno ad essere garantite. Sarà ancora possibile discutere il significato della bibbia o di suoi singoli passaggi, anche quelli controversi. Analogamente, le dichiarazioni critiche di carattere generale su alcuni orientamenti sessuali non sono sufficienti per un'azione legale o una condanna.
- Saranno punibili unicamente gli appelli pubblici all'odio e alla violenza contro lesbiche, gay e bisessuali. **L'odio e la violenza non hanno nulla a che fare con né con la carità cristiana, né con la religione.**

La protezione dall'odio è un “diritto à la carte” inutile!

- La protezione dall'odio per lesbiche, gay e bisessuali non crea diritti speciali: essi riceverebbero infatti la stessa protezione delle minoranze culturali ed etniche. L'inclusione del criterio dell'*orientamento sessuale* nella norma di protezione non deriva da particolari orientamenti politici. **Piuttosto, si tratta creare le stesse condizioni giuridiche per gli stessi reati.**
- **La protezione dall'odio è un mezzo per raggiungere l'uguaglianza tra lesbiche, gay e bisessuali e la maggioranza della società.** Come altri gruppi etnici e culturali, queste persone devono affrontare attacchi sotto forma di odio, diffamazioni e discriminazioni. Per potersi difendere adeguatamente, bisogna ancorare legalmente questo principio nella Costituzione. Non si tratta di un privilegio inutile, ma di pari diritti.

Ci sarà un'ondata di cause giuridiche!

- Dall'entrata in vigore della norma penale sull'antirazzismo nel 1995 fino alla fine del 2019, sono state avviate 910 cause nei tribunali svizzeri, con una media di **38**

all'anno. Nel **62%** dei casi c'è stata una condanna, mentre nel **38%** l'assoluzione o l'abbandono.

- Questi numeri mostrano chiaramente che la legge può essere applicata **in modo proporzionato**. Ciò varrà anche includendo in questa legge l'orientamento sessuale. Non ha senso parlare di cause inutili, né oggi né in futuro. **Come confronto: nel 2018, secondo le statistiche della polizia, sono state aperte più di 18'000 procedure per violenza domestica.**

Orientamento sessuale è un termine vago!

- L'orientamento sessuale è un concetto chiaro. Esso comprende lesbiche, gay e bisessuali; persone che, sempre o talvolta, si innamorano di persone dello stesso sesso, trascorrendo la vita insieme, crescendo figli...

La norma penale sull'antirazzismo verrà estesa in modo arbitrario!

- Con questa modifica legislativa, la norma penale sull'antirazzismo viene estesa unicamente all'orientamento sessuale. Questo gruppo di persone è chiaramente definito e necessita di questa protezione dall'odio, come dimostrano gli esempi attuali di discriminazioni e violenza. Non si tratta perciò di un'estensione arbitraria.

Già oggi si può agire legalmente contro la diffamazione!

- È vero che già oggi giorno le **persone singole** possono difendersi dai delitti contro l'onore, come le diffamazioni omofobe. Ma se lesbiche, gay e bisessuali sono oggetto di violenze o discriminazioni in quanto gruppo, la legge non offre alcuna possibilità di condannare le persone che diffondono questo odio.

Non serve una legge aggiuntiva!

- **Il Parlamento e il Consiglio federale** sono di altro avviso. **Tutti i partiti** in parlamento, **ad eccezione dell'UDC**, concordano sul fatto che serva una legge per la protezione dall'odio e dalle diffamazioni.
- Lesbiche, gay e bisessuali possono già denunciare le aggressioni alla polizia. Ma a quel punto è già troppo tardi: **dobbiamo agire alla radice del problema.**
- Persone come il vescovo Huonder, che ha chiesto la pena di morte per gli omosessuali, o il funzionario del partito di estrema destra PNOS che ha accusato gli omosessuali di pedofilia **sono usciti dal tribunale impuniti**. Questa legge è necessaria per vietare discorsi di odio come questi.
- L'odio e la discriminazione hanno un effetto **reale** su lesbiche, gay e bisessuali. Ad esempio, il tasso di suicidio tra adolescenti omosessuali e bisessuali è circa cinque volte superiore a quello dei coetanei eterosessuali.

Modifica legislativa

Codice penale civile

Discriminazione
e incitamento
all'odio

Art. 261^{bis}

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione **o per il loro orientamento sessuale**, chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone, chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione **o per il loro orientamento sessuale** o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità, chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione **o per il loro orientamento sessuale**, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Codice penale militare

Discriminazione
e incitamento
all'odio

Art. 171c

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione **o per il loro orientamento sessuale**, chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditarlo o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa, chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione **o per il loro orientamento sessuale** o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità, chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione **o per il loro orientamento sessuale**, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.